



COMUNE di MEDOLAGO
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 30-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2023.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19:00** in Medolago nella sala adibita per le sedute del Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione in seduta **PUBBLICA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO | P | FURIO LOREDANA | P |
| ZONCA MORGAN | P | MARTELENGO ANTONELLO | P |
| LOCATELLI MICHAEL | P | RIVA MATTIA | P |
| PREVITALI GIANCARLO | P | CASSAR KATIUSCIA | P |
| EPINATI MICHELA | A | LOMBARDI ANTONIETTA | P |
| ROSSI IVANA | P | | |

Ne risultano **PRESENTI n. 10** e **ASSENTI n. 1**.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Brambilla dott. Fabrizio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

| | |
|----------------------------------|----------|
| Immediatamente eseguibile | S |
|----------------------------------|----------|

ACQUISITI i prescritti pareri di “Regolarità Tecnica e Contabile”, resi ai sensi di legge e allegati alla presente.

ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi di legge e allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la presentazione dell'argomento.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili.

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI.

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702, della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021.

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*.

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera dell'ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

DATO ATTO che:

- ✓ con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- ✓ il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori.

CONSIDERATO che le finalità fissate dall'ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare.

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità.

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- ✓ l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- ✓ la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- ✓ la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO che:

- ✓ il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

DATO ATTO che con deliberazione consiliare nr. 15 in data 30/05/2023 è stato revisionato il PEF pluriennale 2022-2025 precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/05/2022, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF 2022-20225 revisionato per l'anno 2023.

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.

RICHIAMATO il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI", rettificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 30.05.2023, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

| Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Totale PEF | 176.623 | 262.213 | 264.016 | 268.240 |

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

| Descrizione | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Parte Variabile | 72.997 | 138.675 | 137.125 | 137.125 |
| Parte Fissa | 102.420 | 122.770 | 126.123 | 130.347 |
| Totale Quadro Tariffario | 175.417 | 261.445 | 263.248 | 267.473 |

RICHIAMATA la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2023 di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani".

CONSIDERATO che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata "la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria".

RITENUTO di stabilire, in sede di prima applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 37.10 da inserire nell'avviso di pagamento TARI.

RITENUTO altresì, di confermare le seguenti tariffe:

✓ **Acquisto sacchi rifiuto non differenziato**

| Tipologia | Costo |
|---------------------------|--------|
| sacco 110 lt - | € 0,80 |
| pacco n. 10 sacchi 110 lt | € 8,00 |
| | |
| sacco 60 lt | € 0,40 |
| pacco n. 10 sacchi 60 lt | € 4,00 |

✓ **Conferimenti al Centro Raccolta Rifiuti**

| Tipo di rifiuto | costo al kg |
|----------------------|-------------|
| ingombrante | € 0,18 |
| verde | € 0,05 |
| legno | € 0,13 |
| carta | € 0,10 |
| metallo | € 0,17 |
| plastica artigianale | € 0,14 |
| vetro | € 0,17 |
| metallo contaminato | € 2,05 |

✓ **Duplicato tessera personale per accesso CDR e acquisto sacchi € 5,00=.**

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

DATO ATTO che:

- con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013.

CONSIDERATO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario.

RITENUTO di dover stabilire per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- ✓ **1^a rata acconto, con scadenza 30.07.2023;**
- ✓ **2^a rata saldo, con scadenza 30.12.2023;**
- ✓ **Rata unica a saldo, con scadenza 30.07.2023** (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione.

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

VISTI:

- ✓ l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

RICHIAMATI:

- ✓ i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;
- ✓ l'art. 107, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro prevedono che:
 - gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione pervenuto in data 26/05/2023 prot. n. 3318, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- ✓ la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

RICHIAMATI:

- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23.09.2021 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance per il periodo 2021/2023;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14.11.2022, con la quale sono stati approvati e assegnati gli obiettivi di performance per l'anno 2022;
- ✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificata (D.U.P.S.) per il periodo 2023/2025;
- ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 03.03.2023 con la quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2023/2025;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14.04.2023, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al Piano Integrato di Attività e Organizzazione Semplificato (P.I.A.O.) 2023/2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021.

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed operativa.

RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 03.05.2017, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi.

RICHIAMATI:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il d.lgs. 267/00 e s.m.i.

RITENUTO di rendere il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile per consentire l'emissione del ruolo nei tempi utili al rispetto delle scadenze delle rate e all'introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

CON VOTI:

- n. 10 presenti
- n. 1 assente: Michela Epinati
- n. 0 astenuti
- n. 10 votanti
- n. 0 contrari
- n. 10 favorevoli

espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

- **DI APPROVARE e FARE PROPRIE** le premesse che vengono qui richiamate e riportate quale parte integrante.
- **DI PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 30.05.2023 è stato rettificato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

- **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2023 come risultanti dall'allegato A).
- **DI STABILIRE**, in sede di prima applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 37,10 da inserire nell'avviso di pagamento TARI.
- **DI CONFERMARE** le seguenti tariffe:

✓ **Acquisto sacchi rifiuto non differenziato**

| Tipologia | Costo |
|---------------------------|--------|
| sacco 110 lt - | € 0,80 |
| pacco n. 10 sacchi 110 lt | € 8,00 |
| | |
| sacco 60 lt | € 0,40 |
| pacco n. 10 sacchi 60 lt | € 4,00 |

✓ **Conferimenti al Centro Raccolta Rifiuti**

| Tipo di rifiuto | costo al kg |
|----------------------|-------------|
| ingombrante | € 0,18 |
| verde | € 0,05 |
| legno | € 0,13 |
| carta | € 0,10 |
| metallo | € 0,17 |
| plastica artigianale | € 0,14 |
| vetro | € 0,17 |
| metallo contaminato | € 2,05 |

✓ **Duplicato tessera personale per accesso CDR e acquisto sacchi € 5,00=.**

- **DI APPROVARE** per l'anno 2023, per il versamento della TARI un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:
 - 1^a rata acconto, con scadenza 30.07.2023;
 - 2^a rata saldo, con scadenza 15.12.2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 30.07.2023 (versamento in un'unica soluzione).
 Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).
- **DI ATTRIBUIRE** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.
- **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
- **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:

n. 10 presenti

n. 1 assente: Michela Epinati

n. 0 astenuti

n. 10 votanti

n. 0 contrari

n. 10 favorevoli

espressi per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Brambilla dott. Fabrizio